

Nota circa gli spostamenti nella “zona gialla”

Milano, 1 febbraio 2021

Il Ministro della Salute, con provvedimento valevole da lunedì 1 febbraio, ha cancellato la Lombardia dalle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone arancione”. Si applicano pertanto solamente le misure previste dall’art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021.

L’art. 1 c. 10 lettera p stabilisce che *“l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”*.

L’art. 1 c. 10 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni permettono anche la celebrazione della Cresima nelle modalità indicate dalla [Nota del 3 settembre scorso](#).

Lo stesso art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021 vieta gli spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone gialle” – e fino al 15 febbraio anche gli spostamenti tra regioni - se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Pertanto, i fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i Protocolli. Possono raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito in Lombardia.

Per i funerali, una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che possono valicare i confini regionali solo i *“parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado)”* o *“l’unico parente rimasto”*.